



Ai gentili clienti.

Oggetto: chiarimenti decreto liquidità

Con la presente circolare intendiamo fornirVi ulteriori chiarimenti in merito al Decreto Liquidità pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 aprile 2020.

LIQUIDITA' ALLE IMPRESE

Prestiti fino a 25.000 euro erogati senza valutazione di merito

Per finanziamenti fino a 25 mila euro, **e comunque entro il 25% dei ricavi**, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito, basta **un'autocertificazione sui ricavi**.

Tempi di restituzione

La restituzione è in sei anni con inizio del rimborso non prima di due anni.

Interessi sul finanziamento

Il tasso d'interesse si può stimare in un valore compreso tra 1,2 e 2%.

Prestiti da 25.000 euro fino a 800.000 euro con valutazione di merito

Sempre con il Fondo di garanzia è prevista una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi). In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni. E comunque entro il 25% del fatturato 2019 o il doppio dei costi per il personale dipendente sostenuti nel 2019. Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.

Per tali prestiti sarà necessario attendere la valutazione del merito del credito.

Tempi di restituzione

La restituzione è in sei anni con inizio del rimborso non prima di due anni.

Commissioni e Interessi sul finanziamento

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 0,25% durante il primo anno;
- 0,50% durante il secondo e terzo anno;

- 1% durante il quarto quinto e sesto anno;

Per quanto riguarda gli interessi il decreto non prevede invece un cap cioè un tasso minimo.

Lo Studio ribadisce che per l'ottenimento dei suddetti finanziamenti dovrete contattare il Vs Istituto di credito.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI

Soggetti con fatturato fino a 50 milioni

Tributi sospesi

In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi - per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Condizioni

La norma si applica agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia; il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019.

Esclusione

Le ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni devono essere pagate alla loro naturale scadenza, **quindi non beneficiano della sospensione**

Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, e rientri tra i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell'epidemia da coronavirus (vedi elenco riportato in calce alla presente circolare dove vengono indicate tali attività) resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020 – con ripresa in un'unica soluzione entro il 1 giugno 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal 1 giugno 2020 - dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

CASSA INTEGRAZIONE

L'accesso alla cassa integrazione è consentito anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, prima esclusi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Elenco categorie maggiormente colpite

- a. imprese turistico-ricettive;
- b. agenzie di viaggio e turismo;
- c. tour operator
- d. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- e. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- f. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- g. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- h. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- i. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- j. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- k. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- n. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- p. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s. ONLUS, OdV, APS, iscritte negli appositi registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.